



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



## *Adempimenti Antiriciclaggio in pratica*

# L'adeguata verifica del cliente e le nuove regole tecniche per i Commercialisti

**Giuseppe Mancini**

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

---

19 Novembre 2019, Confcommercio Sala Orlando, Corso Venezia, 47 – Milano



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



## Gli Argomenti

**Le prestazioni professionali a rischio non significativo**

**Il nuovo modello per la valutazione del rischio**

**L'adeguata verifica della clientela ordinaria, semplificata e rafforzata**

**La dotazione documentale e l'organizzazione**

**Il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione**

**I segnali di anomalia, gli indicatori e la SOS**

---



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O




FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO


Le prestazioni professionali a rischio  
non significativo

---

# Le prestazioni professionali a rischio non significativo



# Le prestazioni professionali a rischio non significativo



# Le prestazioni professionali a rischio non significativo

## La Regola Tecnica n.2



Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

### PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

#### 1. Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è un organo endosocietario. Nessuna prestazione professionale intellettuale o commerciale,
2. La funzione di controllo antiriciclaggio, su espressa previsione normativa viene svolta dall'organo di revisione;
3. Il collegio sindacale esercita una funzione di vigilanza: non monitorano la documentazione contabile;
4. Nel collegio sindacale non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti all'Albo dei dottori commercialisti.

#### Regola di condotta:

Il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con i soggetti obbligati, si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina

# Le prestazioni professionali a rischio non significativo



## PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

### 2. Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali

coinvolgono il depositario delle scritture. In tal caso, infatti, il professionista che appone (o nega) il visto effettua esclusivamente un controllo di carattere campionario di mera "spunta" dei documenti contabili e verifica il corretto Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

### 3. Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali

### 4. Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

# Le prestazioni professionali a rischio non significativo



## PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

5. Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative
6. Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)
7. Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14
8. Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie
9. Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale( art. 225 c.p.p.)
10. Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)
11. Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80
12. Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)
13. Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)
14. Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: attesa la particolare natura degli incarichi conferiti dall'autorità



# Le prestazioni professionali a rischio non significativo



## PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

15. Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza
16. Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza
17. Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web
18. Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati
19. Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati
20. Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.
21. Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.

# Le prestazioni professionali a rischio non significativo



## PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

### 22. Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: per le ragioni sopra esposte il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina.

### 23. Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.

# Le prestazioni professionali a rischio non significativo



## PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

24. Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.



# Le prestazioni professionali a rischio non significativo



PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

**ATTENZIONE**

La rilevazione di un rischio «NON SIGNIFICATIVO» si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, **DOVRA' COMUNQUE ESSERE SVOLTO** dal soggetto obbligato.

Non è necessario compilare la scheda di valutazione del rischio

Il professionista si discosta dalle regole di condotta espone nella Tabella 1 delle Regole Tecniche per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello «non significativo»

# Le prestazioni professionali a rischio non significativo

**Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo**

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

## Il modello di valutazione del rischio

---

# Il modello di valutazione del rischio

## PREMESSE

La valutazione del rischio attinente l'adeguata verifica non va confusa con la c.d. autovalutazione del rischio

La valutazione del rischio AR così come la decisione circa l'opportunità di inoltrare una SOS è un'attività che spetta esclusivamente al singolo professionista o, nel caso di studio associato, al professionista che conosce la posizione giuridica del cliente in quanto ne viene a contatto e, alla luce delle sue esperienze e conoscenze, è in condizione di apprezzarne tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi e di effettuare una valutazione completa e ponderata.

## Il modello di valutazione del rischio

Gli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica dovranno essere assolti commisurandoli al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, di operazione o prestazione professionale di cui trattasi.

Ossia in base ad un **approccio basato sul rischio**

In altre parole tale approccio prevede che l'intensità e l'estensione dei suddetti adempimenti connessi all'adeguata verifica, siano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale.

## Il modello di valutazione del rischio

Quindi il professionista, prima che gli venga conferito un incarico, dovrà effettuare l'adeguata verifica della clientela utilizzando le informazioni acquisite per la determinazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso con la stessa nonché con l'operazione/prestazione/rapporto continuativo.

**In questo modo avrà la possibilità di effettuare, a monte, una selezione delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative**

Di conseguenza si avrà la possibilità di definire il livello di guardia per ogni singolo cliente in relazione al RISCHIO. L'approccio basato sul rischio si fonda sulla necessità di effettuare per ciascun cliente una valutazione personalizzata del rischio.

## Il modello di valutazione del rischio

Il professionista, prima del conferimento nonché di accettare un incarico, dovrà procedere con l'adeguata verifica della clientela mediante la costruzione di un modello di valutazione del rischio in modo tale che a seconda del rischio profilato lo stesso sia in grado, innanzitutto di valutare se accettare o meno l'incarico ed in secondo luogo di definire gli idonei presidi per il controllo costante (adeguata verifica ordinaria/semplificata/rafforzata).

## Il modello di valutazione del rischio

### Come si costruisce il modello di valutazione del rischio

Con la previgente normativa antiriciclaggio, il legislatore non aveva previsto un modello univoco di valutazione del rischio, ma aveva attribuito al professionista l'onere di crearne uno calibrandolo sulla base della tipologia di clientela assistita e di prestazioni professionali svolte.

Il legislatore, comunque, non ha lasciato del tutto libero il professionista nella creazione del modello di valutazione, ma aveva voluto, dettare alcuni criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tali criteri generali vengono riproposti anche nelle attuali disposizioni.

Per la corretta valutazione del rischio si deve analizzare:

- Profilo soggettivo: il cliente
- Profilo oggettivo: operazione / prestazione professionale

## Il modello di valutazione del rischio

Il modello proposto dal CNDCEC nelle linee guida non era un vero e proprio modello bensì di una procedura che consentiva di addivenire all'impostazione di un valido modello di valutazione del rischio. Inoltre, rappresentava una valida guida applicativa, ma non costituiva in alcun modo un documento ufficiale ed univoco.

Il modello proposto nelle Regole Tecniche

Con l'entrata in vigore della nuova normativa antiriciclaggio, il modello per la valutazione del rischio **deve essere coerente** con le indicazioni fornite dagli organismi di autoregolamentazione.

Considerate le difficoltà per realizzare ad un valido modello di valutazione, nel silenzio legislativo, il CNDCEC ha supportato i commercialisti proponendo una guida operativa per addivenire ad valido modello di valutazione del rischio con:

- ❑ Linee guida per l'adeguata verifica (vers.07/2011);
- ❑ Manuale delle procedure per gli Studi professionali (vers.12/2015)

Superati con il modello indicato nelle:

- ❑ **Regole Tecniche** (pubblicate il 23/01/2019)

# Il modello di valutazione del rischio

## Gli step



# Il modello di valutazione del rischio


## La scala di intensità

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4



# Il modello di valutazione del rischio

**La valutazione del rischio INERENTE**



Attribuendo un punteggio di rischio alla tipologia di prestazione professionale oggetto dell'incarico si determina il grado di rischio




In caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali.



# Il modello di valutazione del rischio

**La valutazione del rischio SPECIFICO**



**Attribuendo un punteggio di rischio al cliente e alla prestazione professionale**

<b>Tabella A.</b> <b>Aspetti connessi al cliente</b>	<b>Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)</b>	<b>Livello di rischio specifico (da 1 a 4)</b>
<b>A.1 - Natura giuridica</b>		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	<input type="checkbox"/>	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	<input type="checkbox"/>	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	<input type="checkbox"/>	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	<input type="checkbox"/>	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo <sup>15</sup>	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

# Il modello di valutazione del rischio

<b>A.2 - Prevalente attività svolta</b>		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale ( <a href="#">Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale</a> ), sia a livello nazionale (triennale: “ <a href="#">Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo</a> ” MEF/CSF e annuale: “ <a href="#">Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria</a> ” UIF/Bankitalia nonché la <a href="#">Relazione annuale al Parlamento del MEF</a> )	<input type="checkbox"/>	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l’attività svolta	<input type="checkbox"/>	
Non conformità dell’attività svolta rispetto a quella indicata nell’atto costitutivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico</b>		
Cliente non presente fisicamente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
Difficoltà nell’individuazione del titolare effettivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

# Il modello di valutazione del rischio

A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	<b>TOTALE A</b>	

# Il modello di valutazione del rischio

<b>Tabella B.</b> <b>Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale</b>	<b>Fattore di rischio riscontrato</b>  <b>(barrare i fattori riscontrati)</b>	<b>Livello di rischio specifico</b> <b>(da 1 a 4)</b>
<b>B.1 - Tipologia</b>		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	<input type="checkbox"/>	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	
Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>B.2 - Modalità di svolgimento</b>		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	<input type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	<input type="checkbox"/>	

# Il modello di valutazione del rischio

<b>B.3 - Ammontare dell'operazione</b>		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di frazionamenti artificiali	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale</b>		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	<input type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>B.5 – Ragionevolezza</b>		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	<input type="checkbox"/>	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

# Il modello di valutazione del rischio


B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	<b>TOTALE B</b>	

**N.B.** Per alcune prestazioni professionali (es. contabilità, revisione legale dei conti) la tabella B non deve essere compilata

E' necessario calcolare la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella **tabella A** e nella **tabella B** ovvero  $\text{Somma di A più B} / 10$

# Il modello di valutazione del rischio

**Determinazione del rischio effettivo**



**Media ponderata tra il rischio inerente (30%) e il rischio specifico (70%)**

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo <sup>17</sup>	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

# Il modello di valutazione del rischio

## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio (allegato AV.1 alle Linee Guida – vr maggio 2019)

### Acquisto d'azienda


Una società tessile con sede in Italia a Milano chiede assistenza ad un professionista (il cui studio è a pochi chilometri dalla sede della società) per acquistare una società che si occupa di e-commerce di prodotti di bigiotteria ubicata in Svizzera. La società italiana è una S.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie senza cariche politiche o istituzionali e processi penali in capo, ciascuno con il 50%. La società risulta gestita dalla moglie che ricopre la carica di Amministratore Unico ancorché chi si occupa effettivamente della gestione è il marito. Il cliente all'atto del conferimento dell'incarico è presente ed è collaborativo: fornisce tutte le informazioni che il professionista richiede. Il cliente è una conoscenza nuova e viene seguito dal professionista da qualche mese. La società di Milano ha un volume d'affari di € 1 milione, mentre la società svizzera che deve essere acquisita ha un volume d'affari di € 2.000.000. L'azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l'anno e l'azienda da acquisire ne dichiara altrettanti. La compravendita dell'azienda svizzera avviene tramite una società fiduciaria italiana. L'acquisto avviene con la stipula di un contratto di cessione d'azienda. I pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti da una società estera partecipata da fiduciarie italiane in un'unica rata alla firma del preliminare. Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato.

# Il modello di valutazione del rischio


## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

**Step 1**

**Valutazione rischio inerente**



Si tratta di una prestazione non compresa né nella tabella 1 né nella tabella 2



In base alla  
specifica  
valutazione  
effettuata dal  
professionista

Prestazione a  
rischio  
**abbastanza  
significativo**


**Punteggio  
3**

# Il modello di valutazione del rischio

## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

Step 2

Valutazione rischio specifico



Aspetti connessi al cliente	
Natura giuridica	Punteggio 3
Prevalente attività svolta	Punteggio 2
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	Punteggio 2
Area geografica di residenza del cliente	Punteggio 2
totale A	<b>Punteggio 9</b>

# Il modello di valutazione del rischio

## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

### Fattori di rischio riscontrati

#### **NATURA GIURIDICA**

Struttura a medio profilo di rischio perché la società italiana è una Srl, i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie - però la società risulta gestita dalla moglie che ricopre la carica di Amministratore Unico ancorché chi si occupi effettivamente della gestione è il marito. Entrambi i coniugi non ricoprono cariche politiche o istituzionali e non hanno processi penali in capo

#### **PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA**

Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti (attività che corrisponde a quella indicata come oggetto sociale nello statuto), quindi svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al numero di transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi da parte dei clienti. Inoltre, il settore in cui opera non è tra quelli caratterizzati da infiltrazioni criminali (es: appalti, sanità, smaltimento rifiuti etc).

# Il modello di valutazione del rischio

## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

### Fattori di rischio riscontrati

#### **COMPORAMENTO TENUTO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Basso profilo di rischio perché il cliente, oltre ad essere direttamente presente all'atto del conferimento dell'incarico, è collaborativo e fornisce tutte le informazioni delle quali il professionista necessita

#### **AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE**


Basso profilo di rischio perché l'Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo. Inoltre, la sede della società è a pochi Km dallo studio del professionista

# Il modello di valutazione del rischio

## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

Step 2

Valutazione rischio specifico



Aspetti connessi alla prestazione professionale	
Tipologia	Punteggio 3
Modalità di svolgimento	Punteggio 4
Ammontare dell'operazione	Punteggio 4
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	Punteggio 3
Ragionevolezza	Punteggio 4
Area geografica di destinazione	Punteggio 2
<b>totale B</b>	<b>Punteggio 20</b>

# Il modello di valutazione del rischio

## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

### Fattori di rischio riscontrati

#### **TIPOLOGIA**

Medio profilo di rischio perché la società cliente pone in essere un'operazione straordinaria mediante la quale sta acquistando (attraverso il consueto contratto di cessione d'azienda) un'azienda che presenta una dimensione pari al doppio dell'azienda acquirente - le dimensioni non sono molto compatibili

#### **MODALITA' SVOLGIMENTO**

Medio alto profilo di rischio perché i pagamenti avvengono con mezzi di pagamento provenienti da conti intestati a società estere partecipate da fiduciarie italiane. Inoltre l'importo viene interamente saldato all'atto della firma del preliminare.

#### **AMMONTARE**

Alto profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato dell'azienda svizzera e quindi pari a Euro 4 milioni - ammontare elevato.

# Il modello di valutazione del rischio

## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

### Fattori di rischio riscontrati

#### **FREQUENZA E DURATA**

Medio alto profilo di rischio perché il cliente è nuovo e viene seguito dal professionista da qualche mese; inoltre, l'operazione di acquisto d'azienda è occasionale.

#### **RAGIONEVOLEZZA**

Alto profilo di rischio perché il settore in cui opera l'azienda da acquisire non è il medesimo della società cliente e l'investimento risulta non compatibile con il livello di reddito del cliente.

#### **AREA GEOGRAFICA**

Basso profilo di rischio perché l'Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo.

# Il modello di valutazione del rischio

## Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

### Step 2

### Valutazione rischio inerente

→	Totale punteggio Tabella A	Punteggio 9
→	Totale punteggio Tabella B	Punteggio 20
→	Totale (A + B)	Punteggio 29
→	Media aritmetica (29 : 10)	<b>Punteggio 2,90</b>

### Step 3


### Determinazione del rischio effettivo

→	punteggio rischio inerente	Punteggio 3
→	punteggio rischio effettivo	Punteggio 2,90
→	Media ponderata ((3 x 30%) + (2,90 x 70%))	<b>Punteggio 2,93</b>


## Il modello di valutazione del rischio

### Esempio di compilazione della scheda di valutazione del rischio

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo



Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo <sup>17</sup>	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate



La valutazione del rischio dovrà essere effettuata, oltre che in occasione del c.d. «screening iniziale» del cliente, anche in occasione del controllo costante (secondo la periodicità programmata), ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# L'Adeguata Verifica della clientela

---

# L'adeguata verifica del cliente

L'adeguata verifica è l'insieme di quelle attività volte all'acquisizione delle informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In altre parole, l'adeguata verifica è l'attività attraverso la quale acquisiamo quelle informazioni sul cliente/operazione/prestazione che inseriremo nel modello di valutazione del rischio creato per il nostro Studio al fine di determinare la probabilità che un nostro cliente possa, alla nostra insaputa, compiere un'attività di riciclaggio o FDT



# L'adeguata verifica del cliente

## **APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO**

Con la IV Direttiva si pone al centro dell'intero sistema antiriciclaggio l'approccio basato sul rischio (*risk based approach*).

Gli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica dovranno essere assolti commisurandoli al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, di operazione o prestazione professionale di cui trattasi.

In altre parole, l'approccio basato sul rischio prevede che l'intensità e l'estensione degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica siano assolti e modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale. In modo tale da poter selezionare a monte le situazioni meritevoli di maggiore attenzione.

# L'adeguata verifica del cliente

## Il Modello di valutazione

Il rischio che, con riferimento ad un cliente o ad una operazione/prestazione, una determinata circostanza possa risolversi in una condotta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (indipendentemente dall'effettivo verificarsi) verrà determinato dal professionista elaborando ed adottando una procedura che gli consenta di addivenire all'impostazione di un valido modello di valutazione del rischio.

Modello di valutazione del rischio:

- ❑ Linee guida per l'adeguata verifica (vers.07/2011);
- ❑ Manuale delle procedure per gli Studi professionali (vers.12/2015);
- ❑ Regole Tecniche CNDCEC del 23 gennaio 2019

Le prime due procedure dovranno essere **sostituite** con l'adozione di una procedura che sia coerente con le indicazioni fornite, a tal proposito, dal CNDCEC nelle Regole Tecniche.

# L'adeguata verifica del cliente



# L'adeguata verifica del cliente

## QUANDO

### LE PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

Ai sensi dell'art. 17 co.1 del novellato D.Lgs 231/2007, i soggetti obbligati, tra i quali i professionisti, devono osservare gli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:

- ❑ In occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale indipendentemente dal valore (determinato o indeterminato o indeterminabile). Ossia ogni prestazione professionale va a determinare l'obbligo di adeguata verifica a prescindere dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 15.000.

## L'adeguata verifica del cliente

- ❑ In occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000 indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate.
- ❑ In ogni caso, quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione.
- ❑ Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o limite.

## L'adeguata verifica del cliente

**Gli obblighi di adeguata verifica della clientela NON si adempiono:**

attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art.2, co. 1 della Legge 11.01.1979, n.12



Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)

*Rischio riciclaggio/fdt:* non significativo

*Regola di condotta ai fini della adeguata verifica:* si ritiene applicabile per analogia l’esonero previsto dall’art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.



# L'adeguata verifica del cliente

Le novità disposte, in materia di adeguata verifica, dal comma 4 dell'art.17 del novellato D.Lgs 231/2007 devono essere applicate nei confronti:

1. nuovi clienti
2. clienti già acquisiti nel caso in cui una variazione del livello di rischio la renda opportuno

# L'adeguata verifica del cliente

## COSA

**Adempimenti** connessi all'obbligo di adeguata verifica (art.18 D.Lgs 231/2007):

- ❑ Identificazione e verifica dell'identità del cliente e dell'**esecutore**;
- ❑ Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo;
- ❑ Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e natura dell'operazione/prestazione professionale richiesta;
- ❑ Controllo costante

# L'adeguata verifica del cliente

PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO TENERE DISTINTI I DUE MOMENTI DI

**IDENTIFICAZIONE**

**VERIFICA  
DELL'IDENTITA'**



# L'adeguata verifica del cliente

## La Regola generale

**Momento dell'identificazione** (Art. 18 co.2 D.Lgs 231/2007)

L'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore devono essere attuate **prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, dell'esecuzione della prestazione professionale o prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.**

## DEROGHE

### A) ATTIVITA' DI DIFESA

Fermo restando l'obbligo di identificazione, i professionisti limitatamente ai casi in cui **esaminano la posizione giuridica** del cliente o **espletano compiti di difesa**, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente/titolare effettivo/esecutore fino al momento del conferimento dell'incarico.

### B) SITUAZIONE A BASSO RISCHIO

In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio viene introdotta la possibilità di posticipare le operazioni di verifica dell'identità in un secondo momento.

I soggetti obbligati provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi e dei dati relativi alla tipologia dell'operazione e all'importo dell'operazione provvedendo a concludere la procedura di verifica dell'identità entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

# L'adeguata verifica del cliente

## MODALITA'

### Identificazione del cliente

L'identificazione consiste nell'acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente **del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico**, nonché sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le attuali disposizioni sanciscono l'obbligo di **identificare anche l'esecutore** ossia il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

# L'adeguata verifica del cliente

I **documenti equipollenti**, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del dpr 445/2000, sono:

- il passaporto
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato"

# L'adeguata verifica del cliente

## **IDENTIFICAZIONE CLIENTE PERSONA FISICA**

L'identificazione del cliente (esecutore) e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori.

L'identificazione del titolare effettivo, per la quale non è necessaria la sua presenza, è effettuata contestualmente a quella del cliente (esecutore).

## **IDENTIFICAZIONE CLIENTE PERSONA GIURIDICA**

Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni per verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma.

# L'adeguata verifica del cliente

## **PERSONA FISICA (se agisce per conto proprio)**

### Del cliente

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- domicilio (se diverso dalla residenza)
- estremi e fotocopia del documento
- codice fiscale

La dichiarazione AR  
è firmata dal **cliente**

# L'adeguata verifica del cliente

## PERSONA FISICA (se agisce per conto altrui)

### Del cliente

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- domicilio (se diverso dalla residenza)
- estremi e fotocopia del documento
- codice fiscale

### Del titolare effettivo

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- domicilio (se diverso dalla residenza)
- estremi **e fotocopia** del documento
- codice fiscale

La dichiarazione AR è firmata dal **cliente**



# L'adeguata verifica del cliente

## PERSONA GIURIDICA

### Del cliente

- Denominazione
- Sede legale
- Attività
- Iscrizione Registro Imprese
- Partita IVA / codice fiscale
- Fotocopia visura camerale

### Dell'esecutore

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- domicilio (se diverso dalla residenza)
- estremi e fotocopia del documento
- codice fiscale
- **Documentazione potere di rappresentanza**

La dichiarazione AR è firmata dall'**esecutore**

# L'adeguata verifica del cliente

## **Collaborazione attiva del cliente ed astensione**

Il cliente, così come previsto dalla precedente normativa, è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Quando al destinatario della normativa AR non gli è consentito l'identificazione del cliente o le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo o meglio che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, DOVRA' ASTENERSI DALL'INSTAURARE, ESEGUIRE OVVERO PROSEGUIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Inoltre, resta salvo l'obbligo di valutare se vi sono gli estremi per operare addirittura una SOS.

# L'adeguata verifica del cliente

## MODALITA'

### Verifica dell'identità

In caso di dubbi, incertezze o incongruenze sui dati identificativi contenute nei documenti o sulle informazioni acquisite, il professionista dovrà procedere:



Verifica dell'Identità

Richiede il riscontro della veridicità dei dati contenuti nei documenti e delle info acquisite

Consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso la consultazione di altre fonti attendibili ed indipendenti.

<http://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smarriti>

# L'adeguata verifica del cliente

## Fonti affidabili ed indipendenti

- a) Documenti identità in corso di validità (diversi da quello utilizzato per l'identificazione)
- b) Atti pubblici e scritture private autenticate
- c) La dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana
- d) Archivi camerali, albi ed elenchi
- e) Informazioni provenienti da organismi ed autorità pubbliche



i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva;

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi – da sola - una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.



# L'adeguata verifica del cliente

## MODALITA'

### Identificazione del titolare effettivo

L'identificazione consiste nell'acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente.

Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore.

Gli adempimenti amministrativi possono essere assolti anche dai collaboratori/dipendenti di Studio.

Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.



Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

# L'adeguata verifica del cliente

## MODALITA'

### Acquisizione delle informazioni sulla scopo e natura

L'obbligo di acquisire informazioni sullo **scopo e sulla natura** della prestazione professionale, sancito dal comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs 231/2007, dev'essere espletato attraverso l'acquisizione di:

- ❑ Informazioni sull'instaurazione del rapporto;
- ❑ Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e l'esecutore;
- ❑ Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo;
- ❑ Informazioni sull'attività lavorativa.

In caso di rischio elevato:

- ❑ Situazione economico – patrimoniale
- ❑ Origine dei fondi

# L'adeguata verifica del cliente

## MODALITA'

### Controllo costante

#### ANALISI DELLE TRANSAZIONI

#### AGGIORNAMENTO FASCICOLO DEL CLIENTE

### **CONTROLLO COSTANTE** (art. 19 co. 1 lett.d)

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

**Il professionista dopo lo screening iniziale deve continuare a monitorare la clientela nel corso di tutto il rapporto professionale.**


# L'adeguata verifica del cliente

## MODALITA'

### Controllo costante



Linee Guida CNDCEC 23 maggio 2019



Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplicate	almeno ogni 36 mesi <sup>40</sup>
poco significativo	Semplicate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi



## L'adeguata verifica del cliente

Attività suggerite dal CNDCEC al fine di definire una procedura relativa alle operazioni inerenti al controllo costante della clientela:

- ❑ effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- ❑ programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, nel caso di prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- ❑ istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati (ad esempio annotando il termine per il rinnovo delle cariche sociali, eventuali termini connessi a contratti od atti, altri elementi ritenuti utili dal professionista);

## L'adeguata verifica del cliente

- ❑ prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità;
- ❑ istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- ❑ annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

Sulla base dei risultati del controllo costante, il professionista potrà decidere se mantenere inalterato o modificare: la frequenza e intensità del controllo costante, il profilo di rischio, le modalità di espletamento dell'adeguata verifica, l'aggiornamento del fascicolo del cliente, la convocazione del cliente, l'opportunità di effettuare una SOS, la riduzione/aumento delle risorse/tempi impiegate per gli adempimenti antiriciclaggio.

# L'adeguata verifica del cliente



## L'adeguata verifica negli STUDI ASSOCIATI e nelle STP

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo. La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.



# L'adeguata verifica del cliente



## L'adeguata verifica negli STUDI ASSOCIATI e nelle STP

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.

In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# L'Adeguata Verifica Semplificata e Rafforzata

---

# L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

## ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Dal 04.07.2017

E' stato rafforzato l'obbligo di adeguata verifica semplificata come conseguenza dell'allargamento delle casistiche in cui sarà possibile provvedere all'adeguata verifica semplificata.

Le modalità semplificate sarà possibile applicarle in presenza di un basso rischio ossia:



- a) Ipotesi di rischio effettivo «poco significativo»;
- b) Nei casi di rischio effettivo «NON SIGNIFICATIVO», con riferimento a prestazioni professionali differenti da quelle indicate nella Tabella 1.

Per la valutazione del rischio è la norma stessa (art. 23) che fornisce un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio.

Operativamente, in presenza delle condizioni, l'adeguata verifica semplificata non esimerà il professionista dall'effettuare l'adeguata verifica o l'analisi del rischio o l'individuazione del titolare effettivo o l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e natura della prestazione ma inciderà soltanto sul profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.

# L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

## ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

### QUANDO - clienti

Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato;

Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;

i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;

Soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209;

### QUANDO - prestazioni

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni

Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria

Consulenza contrattuale

Custodia e conservazione di beni e aziende

Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti

# L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

## ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

### MISURE

nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante **acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;

nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;

nel controllo costante, con cadenza maggiormente **dilazionata nel tempo, ad es. triennale** per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Per i soggetti di cui al punto n. 3) devono comunque essere acquisite le **informazioni sullo scopo** e natura della prestazione professionale mediante acquisizione **della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007.



# L'adeguata verifica semplificata e rafforzata



**In presenza di un indice o di una circostanza di rischio considerata elevata dalla norma (art. 24), l'adeguata verifica dovrà essere posta in essere con modalità rafforzate.**

Oltre agli indici esemplificativi, le nuove disposizioni individuano anche una serie di ipotesi di presunzione di elevata rischiosità rispetto alle quali è sempre richiesta ai soggetti obbligati l'applicazione di misure rafforzate.

Si tratta, in particolare, di rapporti con clienti residenti in **Paesi terzi** ad alto rischio di riciclaggio, oppure di rapporti/prestazioni professionali/operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **PEP** ossia: «*Le persone fisiche che occupano o hanno occupato o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*».

**Operativamente** le misure rafforzate richiedono di acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi alla base delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o delle prestazioni professionali

# L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

## ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

### SUGGERIMENTI OPERATIVI

- **PRESTARE ATTENZIONE (RISCONTRO DOCUMENTALE):**
  - *Identificazione titolare effettivo;*
  - *Identità false;*
  - *Società comodo o fittizie;*
  - *Interposizione di terzi;*
  - *Clienti occasionali*
- **ADOTTARE MISURE SUPPLEMENTARI PER LA VERIFICA DI DOCUMENTI**
- **VERIFICARE LE LISTE DEI SOGGETTI ATTIVI NEL FDT**
- **VERIFICARE SOTTOPOSIZIONE DEL CLIENTE/SOGGETTO NOTARIAMENTE COLLEGATO A PROCEDIMENTI PENALI/INDAGINI**
- **CONSULTARE I SOCIAL MEDIA**



# L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

## ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

INFO  
AGGIUNTIVE

- Siti Internet ufficiali del Paese di provenienza;
- Data base di natura commerciale
- Fonti attendibili e indipendenti



**Visure Cerved – Telemaco per  
visure Registro Imprese ecc**

OPERATIVITA'

- ACQUISIRE ALMENO 2 DOCUMENTI RICONOSCIMENTO;
- VERIFICARE IL RILASCIO DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE;
- RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN DOCUMENTO CHE ATTESTI L'ESISTENZA IN CAPO AL CLIENTE DI UN RAPPORTO BANCARIO/ASSICURATIVO PRESSO UN DESTINATARIO DELLA NORMATIVA AR.
- CONSULTARE BANCHE DATI LIBERAMENTE ACCESSIBILI (WEB/SOCIAL MEDIA)
- MAGGIOR FREQUENZA DEL CONTROLLO
- INFORMAZIONI SULLA PROVENIENZA DEI FONDI

# L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

## ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEL REVISORE

ADEMPIMENTI	Adeguata verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo <b>SENZA REVISIONE LEGALE</b> (di soggetti NON destinatari degli obblighi anticiclaggio)	Acquisizione del verbale di nomina	Conservazione del verbale.	SI	SI
Componenti collegi sindacali e organi di controllo <b>CON REVISIONE LEGALE</b> (di soggetti NON destinatari degli obblighi anticiclaggio)	SI	SI	SI	SI

I membri del collegio sindacale nelle società destinatarie della normativa AR, fermo restando gli obblighi di vigilanza sull'osservanza del D.Lgs 231/2007, **SONO ESONERATI** dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e SOS.

# Organizzazione e dotazione documentale



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# Organizzazione e dotazione documentale

## Art. 16

I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, **adeguati alla propria natura e dimensione**, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15

I soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Pur non esistendo un limite minimo di organizzazione, i destinatari della normativa devono organizzare la funzione AR e adottare programmi permanenti di formazione

# Organizzazione e dotazione documentale

## Organigramma

Struttura delle gerarchie e «chi riporta a chi»;

## Funzionigramma

Struttura dei compiti e responsabilità, in pratica «chi fa che cosa e quando»

## Procedure

Mettiamo ordine alle attività e le condividiamo con tutti

# Organizzazione e dotazione documentale

## LA DELEGA ANTIRICICLAGGIO

Oggetto: delega per lo svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio.

Il sottoscritto professionista \_\_\_\_\_ ferme le responsabilità fissate dalla normativa antiriciclaggio

DELEGO

stabilmente

occasionalmente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Sig. \_\_\_\_\_

Allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Identificazione del cliente e del titolare effettivo;
- b) Alimentazione delle informazioni

Il delegante

Per accettazione

Il delegato



# Organizzazione e dotazione documentale

**ATTIVITA' CHE IL DIPENDENTE/COLLABORATORE, ANCHE SE DELEGATO, NON PUÒ COMPIERE**

**Valutazione del rischio  
Autovalutazione del rischio  
SOS**



# Organizzazione e dotazione documentale

## DOTAZIONE DOCUMENTALE DI BASE:

Non esiste una documentazione unica o che debba avere determinate caratteristiche, l'importante è acquisire tutte le informazioni che servono per l'adeguata verifica del cliente

Dichiarazione delle informazioni del cliente

Form titled "Dichiarazione delle informazioni del cliente" with sections for personal data, contact information, and identification details.

Dichiarazione dei dati del titolare effettivo

Form titled "Dichiarazione dei dati del titolare effettivo" with sections for identification, ownership, and declaration of control.

Attestazione del terzo per l'adeguata verifica

Form titled "Attestazione del terzo per l'adeguata verifica" with sections for identification, verification, and declaration.

Valutazione del rischio

Risk assessment form with columns for "RISCHIO", "RISCHIO", and "RISCHIO" and rows for various risk factors.

Data e firma del cliente

Data e firma del professionista

# Organizzazione e dotazione documentale

La modulistica che ho utilizzato con la precedente normativa potrei continuare ad utilizzarla. Nella sostanza i dati da acquisire non si sono modificati.

**Vecchi e  
nuovi  
clienti**

I soggetti obbligati adempiono alle nuove disposizioni entrate in vigore il 4/7/2017 **nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti**, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

# Organizzazione e dotazione documentale

Posso usare un questionario unico in cui faccio confluire sia la dichiarazione del cliente dei suoi dati che la dichiarazione del cliente sui dati del titolare effettivo?

SI  
A patto e condizione che ogni foglio sia datato e firmato dal cliente

Se il cliente è una persona fisica e non c'è il titolare effettivo perché è lui, devo farmi firmare lo stesso questa circostanza?

SI

Posso far confluire nel questionario anche il consenso ai fini della privacy?

SI



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

L'obbligo di conservazione, il fascicolo  
del cliente e i documenti da  
conservare

---

# L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

Dal 4 luglio 2017:

- non esiste più l'obbligo di tenuta del Registro Antiriciclaggio, sia esso cartaceo che in forma di archivio unico informatico e, conseguentemente, vengono meno gli obblighi di registrazione e le relative sanzioni di omessa, tardiva o incompleta registrazione o, comunque, per omessa o irregolare istituzione del registro;
- l'articolo 69 del decreto 90/2017 introduce il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del «*favor rei*».

Nessuno potrà essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della novella non costituisce più illecito.

Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole.

# L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

Viene rafforzato l'obbligo di conservazione che ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni *“utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Uif o da altra Autorità competente”*.

Cosa è necessario conservare ?

I destinatari della normativa sono **obbligati a conservare**:

- ❖ Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'assolvimento degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica;
- ❖ Originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni

TIMING – i dati e i documenti devono essere conservati per **10 anni** dalla cessazione dell'incarico

# L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

I documenti da conservare devono consentire quantomeno di ricostruire univocamente le seguenti informazioni:

### Per le prestazioni professionali

1. Data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
2. Dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e **dell'esecutore**;
3. Informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione;

### Per le operazioni

1. Data, importo e causale dell'operazione;
2. Mezzi di pagamento utilizzati.

# L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

### MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Il legislatore non ha stabilito i supporti obbligatori pertanto la conservazione potrà essere digitale o cartacea.



Con riferimento alle modalità di conservazione, gli elementi richiesti dalla norma (come vedremo) sembrano ricondurre a un sistema di conservazione elettronico, anche se SI RIBADISCE la conservazione cartacea sembra ancora ammissibile.

Conservazione Cartacea

Conservazione Informatica

Modello Interno

Modello Esterno

### Negli STUDI ASSOCIATI e nelle STP

Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

# L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

### MODALITA' DI CONSERVAZIONE

I dati, le informazioni e i documenti devono essere conservati in modo da:

- Garantire il rispetto della normativa sulla Privacy;
- Prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- Garantire la ricostruzione dell'operatività e dell'attività del cliente;
- Garantire l'individuazione dei soggetti autorizzati/incaricati ad alimentare la conservazione;
- Garantire l'individuazione dei soggetti autorizzati/incaricati ad accedere alle informazioni;



Qualunque sia il sistema di conservazione adottato, occorre individuare uno o più responsabili della conservazione

# L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

### MODALITA' DI CONSERVAZIONE

I dati, le informazioni e i documenti devono essere conservati in modo da:

- Assicurare l'accessibilità **completa** e **tempestiva** ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità;
- Garantire l'**integrità** dei dati e delle informazioni e la non **alterabilità** dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

 Nell'ambito di tali possibilità di conservazione e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.


- Garantire la **trasparenza**, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della **storicità** dei medesimi.

 Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.

# L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

Violazione	Sanzione base	Sanzione per violazioni gravi ripetute sistematiche o plurime	Sanzioni per violazioni meno gravi	Importo massimo della sanzione
Adeguate verifica	Euro 2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio	Riduzione della sanzione base da 1/3 a 2/3	50.000
Astensione	Euro 2.000	Da 2.500 a 50.000		50.000
Conservazione dati	Euro 2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio	Riduzione della sanzione base da 1/3 a 2/3	50.000
SOS	Euro 3.000	Da 30.000 a 300.000e pubblicazione decreto sanzionatorio		300.000



# Il fascicolo del cliente



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# Il fascicolo del cliente

## IL FASCICOLO DEL CLIENTE

La documentazione acquisita nel corso sia di adeguata verifica che successivamente potrà confluire in un fascicolo cliente appositamente istituito dal professionista al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione.

**Il fascicolo deve essere aggiornato in occasione del conferimento di nuovi incarichi, dello svolgimento di nuove operazioni e in adempimento dell'obbligo di monitoraggio costante.**

# Il fascicolo del cliente

## LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

Il cliente, così come previsto dalla precedente normativa, è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Si rammenta che, dal 4 luglio 2017, le imprese dotate di personalità giuridica, devono di acquisire e conservare (per almeno 5 anni) informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Esecutori di tale adempimento sono gli amministratori che devono acquisire tali informazioni dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario al registro imprese nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora, nonostante i dati acquisiti, *“permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci”*.

# Il fascicolo del cliente

## LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

Sospensione del diritto di voto e impugnabilità della delibera

*“L’inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 cc, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante”.*

# Il fascicolo del cliente

## IL FASCICOLO DEL CLIENTE

### PERIODO TRANSITORIO

Per i **vecchi clienti** (ante 4.7.2017) per i quali i fascicoli sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa previgente **non si applicano le nuove disposizioni di conservazione.**

Per i **nuovi clienti** o per le **nuove prestazioni relative ai vecchi clienti** **è obbligo applicare le nuove disposizioni** in tema di conservazione e formazione del fascicolo

# Il fascicolo del cliente

## IL FASCICOLO DEL CLIENTE

### IL CONTENUTO

In considerazione anche delle indicazioni fornite dal CNDCEC, è opportuno che il fascicolo del cliente contenga:

- Copia ~~e~~ **estremi** documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione;
  - Fotocopia codice fiscale;
  - Fotocopia partita Iva;
  - Visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persone fisiche al fine di poter verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza;
-  Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).

# Il fascicolo del cliente

## IL FASCICOLO DEL CLIENTE

### IL CONTENUTO

- Verbale Cda di nomina;
- Copia mandato professionale;
- Scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- Dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per conto proprio o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità (obbligo di collaborazione attiva);
- Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- Eventuale attestazione di terzi (verifica da parte di terzi);
- Dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione e indicazione dei suoi dati;

# Il fascicolo del cliente

## IL FASCICOLO DEL CLIENTE

### IL CONTENUTO

- Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
- Dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sulla natura dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale;
- Se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o istaurare l'attività;
- Documenti delle prestazioni professionali svolte;
- Scheda della valutazione del rischio;
- Scheda per il controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante;
- Appunti sulla ragionevolezza dell'operazione svolta dal cliente;

# Il fascicolo del cliente

## IL FASCICOLO DEL CLIENTE

### IL CONTENUTO

- Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione (esempio: copia lettera revoca del mandato oppure copia della comunicazione di rinuncia all'incarico oppure copia bilancio finale di liquidazione con ricevuta di deposito ecc);
- Eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza, difesa o rappresentanza volte a intentare o evitare un procedimento giudiziario o un contenzioso (contenzioso tributario);
- Informativa sui dati personali;
- Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.

# Il fascicolo del cliente

## CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE



DOCUMENTO RILEVANTE	ANNOTAZIONI/COMMENTI
Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente <sup>75</sup> in corso di validità	Documento del cliente persona fisica e, ove presente, dell'esecutore
Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero, oppure atto costitutivo o certificazione di attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate)	Tale documentazione è necessaria al fine di verificare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la denominazione/ragione sociale e la sede della società/ente cliente</li> <li>- le informazioni relative all'esistenza e ampiezza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto della società/entità</li> <li>- le informazioni relative alle modifiche anagrafiche o dei dati inizialmente acquisiti</li> </ul>
Codice fiscale e (eventuale) Partita IVA	Ove non presente in altra documentazione raccolta (p.e. visura R.I., dichiarazione del Cliente, atto notarile, ecc.)



# Il fascicolo del cliente

## CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE



<p>Incarico professionale (qualora le informazioni utili non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente ovvero nella scheda di adeguata verifica)</p>	<p>Copia o riferimenti del mandato professionale scritto o annotazione dell'accettazione dell'incarico professionale scritto o verbale, al fine di documentare la data di inizio dell'incarico professionale e le successive variazioni. Tali indicazioni potrebbero essere contenute nella Dichiarazione antiriciclaggio resa dal cliente ovvero nella Scheda di adeguata verifica</p>
<p>Scheda di adeguata verifica (ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento dei relativi obblighi)</p> <p>(Vd. Modello AV.3)</p>	
<p>Dichiarazione resa dal cliente</p> <p>(Vd. Modello AV.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sul titolare effettivo e sulle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo e tra cliente ed esecutore</li> <li>- sulla presenza di persone politicamente esposte</li> <li>- sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale o dell'operazione</li> <li>- sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività (ove rilevante)</li> </ul>
<p>Scheda di valutazione del rischio di riciclaggio/FDT</p>	<p>Un documento firmato dal professionista che attesti il livello di rischio effettivo di riciclaggio/FDT associato al cliente e alla prestazione professionale richiesta (ALLEGATO AV.1)</p>

# Il fascicolo del cliente

## CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE



Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi	Copia dei documenti acquisiti in sostituzione e/o a prova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica da parte del terzo: copia dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica, come previsto dall'art. 27, co. 3 del Decreto
Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica	Estratto da banca dati che individua il cliente come PPE, articolo di giornale che riporta notizia con informazioni di carattere penale relativi al cliente, etc.
Documenti per il controllo costante ed eventuale nuova scheda del rischio riciclaggio/FDT	Al fine di documentare il controllo costante effettuato periodicamente, ovvero in occasione di modifiche soggettive del cliente od oggettive della prestazione, unitamente all'eventuale nuova scheda di valutazione del rischio nel caso si modifichi il livello di rischio precedentemente valutato (ALLEGATO AV.1)



# Il fascicolo del cliente

## CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE



Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettera di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ecc.)	Nei casi di adeguata verifica rafforzata e ove la prestazione professionale abbia per oggetto un'operazione del cliente che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento e si ritenga necessario approfondire la coerenza delle disponibilità con il profilo del cliente
Visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi	
Documentazione che comprovi l'esame della posizione giuridica del cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento e copia dell'eventuale incarico professionale conferito	Ai fini del termine per la verifica dell'identità del cliente (art.18, co. 4) e dell'esonero da SOS (art. 35, co. 5)
Stampa dell'esito della ricerca del nominativo del soggetto nelle liste antiterrorismo	Nel caso si renda necessaria una verifica del nominativo del cliente, del soggetto che agisce per conto del cliente o dell'eventuale titolare effettivo rispetto alle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento <sup>76</sup>
Altri documenti, estratti da pubblici registri o annotazioni che il professionista ritenga opportuno conservare	Può essere utile inserire dati, documenti e annotazioni non espressamente richiesti dalle norme, ma che costituiscono un supporto alla valutazione del rischio e alle motivazioni che hanno condotto, o meno, alla segnalazione di un'operazione sospetta

# Il fascicolo del cliente

## CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE



Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso	Nel caso si venga a conoscenza di condanne o procedimenti in corso e si ritenga necessario escludere un eventuale collegamento con la prestazione professionale richiesta o in corso
Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale	Eventuale lettera di revoca o di rinuncia all'incarico. Copia della cancellazione IVA, cessazione dal Registro delle Imprese, Decreto di estinzione, ecc. (ove presenti). In assenza di atti formali la fattura del professionista a saldo della prestazione, ovvero la nota pro forma, può
	comprovare la data di chiusura del rapporto ed estinzione dell'incarico



**LA MODULISTICA, IN FORMATO WORD, UTILIZZABILE PER ASSolvere GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA E' ALLEGATA ALLE LINEE GUIDA PUBBLICATE LO SCORSO 23 MAGGIO DAL CNDCEC**



# I segnali di anomalia, gli indicatori e la SOS



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



## Premesse

---

# Premesse

## PREMESSA IMPORTANTE



Per l'individuazione delle operazioni da segnalare NON esiste un tasto

ON/OFF:

questa SI, questa NO

## Premesse

Le operazioni sono, in origine, tutte **NEUTRE**

Quella che per determinati clienti, date le loro caratteristiche, potrebbe essere un'operazione normale, per altri potrebbe essere anomala e rendere opportuna l'inoltro di una SOS.

Pertanto, non esiste alcun «automatismo» per individuare le operazioni da segnalare ma è necessario una **valutazione complessiva** di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione del professionista.

## Premesse

**Circolare MEF nr 297944 del 11 ottobre 2010** nella quale viene esclusa qualsiasi forma di oggettivizzazione della segnalazione e viene ribadito che è indispensabile una valutazione complessiva fondata sugli elementi a conoscenza del professionista.

### **DM Ministero della Giustizia 16.04.2010**

la SOS si deve fondare su una compiuta valutazione delle informazioni raccolte sia in sede di adeguata verifica che in virtù del controllo costante e sull'individuazione di incongruenze rispetto:

- alla capacità economica del cliente o del gruppo di appartenenza;
- agli strumenti utilizzati;
- alle finalità perseguite;
- alle prestazioni professionali richieste.

### **Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011**

stabilisce che il sospetto deve fondarsi su una **completa valutazione** degli elementi oggettivi e soggettivi

## Premesse

### **Circolare n.83607 del 19 marzo 2012, la GdF**

ha affermato che «la segnalazione non è automatica al ricorrere di determinati presupposti, ma è il frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione sul cliente nel cui interesse l'operazione viene eseguita..... Ciò significa che l'assolvimento dell'obbligo non presuppone che le informazioni in possesso del segnalante siano idonee a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione ovvero il finanziamento dei attività terroristiche, né tantomeno impone un dovere per il professionista o l'intermediario di compiere verifiche o controlli tesi ad accertare la commissione del reato .... Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione è di per se neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti: **operazioni che sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente**».

# Premesse



Nessuno potrà si potrà sostituire nella decisione di inoltrare la SOS a chi conosce la posizione giuridica del cliente, a chi viene in contatto con lo stesso.

## Premesse

La valutazione del rischio AR così come la decisione circa l'opportunità di inoltrare una SOS è un'attività che spetta esclusivamente al singolo professionista o, nel caso di studio associato, al professionista che conosce la posizione giuridica del cliente in quanto ne viene a contatto e, alla luce delle sue esperienze e conoscenze, è in condizione di apprezzarne tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi e di effettuare una valutazione completa e ponderata.

Questo non significa che il Professionista non debba/potrà tenere in debita considerazione le utili indicazioni/informazioni che provengono da:

- Dipendenti / collaboratori di Studio;
- Autorità competenti alla lotta, prevenzione e contrasto del riciclaggio e FDT
- Indicatori di anomalia e Schemi comportamentali



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

## L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

---

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette



# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## Il concetto di sospetto che è alla base della SOS

Il **rischio di riciclaggio** che è alla base dell'adeguata verifica non deve essere confuso con la **presunzione o il sospetto di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo su cui si basa, invece, il sistema delle segnalazioni.

Il **sospetto**, infatti, “è riferito al concreto verificarsi di una determinata circostanza” e non al semplice rischio (Cfr. Circolare n.83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza – III reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza).

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

**Art. 35** - «I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa».

In virtù della definizione fornita con l'art. 35, i professionisti hanno l'obbligo di segnalare l'operazione come sospetta quando:

- sanno
- sospettano
- hanno ragionevoli motivi di sospettare,
  1. che siano in corso,
  2. che siano state compiute
  3. che siano state tentate

**Attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o comunque i fondi provengono da attività criminosa**

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## RICICLAGGIO

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a **conoscenza** che essi provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a **conoscenza** che tali beni provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a **conoscenza**, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## ATTIVITA' CRIMINOSA

In merito alla definizione di **attività criminosa** con l'entrata in vigore del D.Lgs 90/2017 si è assistito alla ricongiunzione con il comparto penale in quanto il Legislatore identifica i reati presupposto secondo gli schemi previsti nel codice penale (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1).

### **Definizioni:**

realizzazione o il coinvolgimento nel compimento di un delitto non colposo  
(art.2 co. 2 lett. b) D.Lgs 231/2007)

*«qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave»*  
(III Dir.Com. AR).

## L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Pertanto, può essere riciclatore ai fini AR non solo l'autore materiale della condotta generatrice dei proventi illeciti ma anche tutti coloro che con il loro comportamento (essendo a conoscenza della provenienza illecita) semplicemente la posseggono.

Nel caso di delitti tributari, ad esempio, è riciclatore sia colui che ha consumato la frode fiscale e converte, trasferisce o utilizza tali proventi illeciti, sia quel soggetto che non avendo commesso la frode fiscale, riceve tali denari con lo scopo di dissimularne la provenienza o chi aiuti i soggetti coinvolti a sottrarsi dalle conseguenze giuridiche.

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La definizione è contenuta nel corpo della disciplina AR specificatamente, l'art. 35 co. 6 afferma che per FDT s'intende: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, **utilizzabili** per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## LA TEMPISTICA

In virtù delle nuove disposizioni, i soggetti obbligati devono inoltrare la SOS **tassativamente prima di compiere l'operazione** ciò a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa che sanciva, invece, l'obbligo di inoltrare la segnalazione senza ritardo e ove possibile prima di eseguire l'operazione appena si veniva a conoscenza degli elementi di sospetto con l'astensione dal compiere l'operazione finché non si fosse effettuata la segnalazione.

Il **destinatario** di tale inciso appare essere «*colui che compie l'operazione*» dove per operazione s'intende «*l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale*».

Il **Commercialista**, generalmente, esegue prestazioni professionali e solo in rarissimi casi operazioni così come definite dalla norma. Pertanto, questi rimane operativa la regola di inviare la SOS senza ritardo non appena maturi il sospetto.

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## I CASI DI ESONERO

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento.

### Ad esempio:

- assistenza al cliente nella gestione di tutti quegli atti emessi dall'ADE per i quali vi sia la possibilità di impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie
- gli incarichi conferiti dalle Autorità Giudiziarie
- giudizi arbitrali
- risoluzioni controversie innanzi agli organismi di conciliazione
- CTP.

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## PROCESSO VALUTATIVO DEL SOSPETTO

*Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.*



# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Pillole operative – le risposte alle domande più ricorrenti

Non esistono soglie minime di importo  
delle operazioni da segnalare

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Pillole operative – le risposte alle domande più ricorrenti

L'obbligo della SOS sussiste anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata o non eseguita per motivi di sospetto

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Pillole operative – le risposte alle domande più ricorrenti

Dall'ambito valutativo SOS, sono escluse indagini esterne



# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Pillole operative – le risposte alle domande più ricorrenti

La mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non è motivo sufficiente per l'inoltro di una segnalazione

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Pillole operative – le risposte alle domande più ricorrenti

L'obbligo di SOS, fatti salvi i casi previsti dal co.5 dell'art.35, sussiste anche nel caso in cui il professionista non sia soggetto all'assolvimento degli adempimenti connessi con l'adeguata verifica della clientela



# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Pillole operative – le risposte alle domande più ricorrenti

La SOS deve scaturire dalla reale volontà di collaborare piuttosto che dal timore di incorrere in sanzioni

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Pillole operative – le risposte alle domande più ricorrenti

Oggetto della segnalazione è il sospetto e non il reato  
presupposto



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



I segnali di anomalia del rischio di  
riciclaggio contenuti nella legge


---

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

La valutazione del rischio e la segnalazione di operazione sospetta sono attività nelle quali la **discrezionalità** e **soggettività** del professionista raggiunge la massima espressione. Infatti, il professionista non essendo titolare di alcun potere autoritativo non è tenuto a porre in essere alcuna indagine o ispezione ma dovrà limitarsi ad utilizzare le informazioni in suo possesso.

Per limitare tale grado di discrezionalità il professionista potrà/dovrà avvalersi delle utili indicazioni, circa gli elementi di rischio, contenute nella legge e nei lavori pubblicati dagli organismi nazionali ed internazionali preposti al contrasto e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette



# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## ART. 35 D.LGS 231/2007

### ULTERIORI ELEMENTI DI SOSPETTO - introdotti con l'art. 36 del DL 78/200

*«Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto».*

Ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante

Prelevamento/versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente

I professionisti devono :

- valutare con attenzione l'operatività in contante della clientela;
- valutare con attenzione i versamenti e prelevamenti in contante della clientela
- raffrontare i predetti elementi con il profilato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del cliente o dell'effettivo beneficiario.

**La mera ricorrenza non è motivo sufficiente per l'inoltro della segnalazione.**

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## **ART. 24 DEL D.LGS 231/2007**

elenco non esaustivo né tassativo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un alto profilo di rischio.

### **Fattori di rischio connessi al cliente**

- rapporti continuativi o prestazioni instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- assetto proprietario della società cliente anomalo

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## Fattori di rischio connessi all'operazione

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## Fattori di rischio connessi all'area geografica

- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

# L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

## **ART. 42 D.LGS 231/2007 – Obbligo di astensione**

Il secondo comma dell'art.42 **IMPONE** al professionista di non operare o di cessare di farlo nel caso in cui il cliente (controparte) sia esso stesso o parrebbe sia controllato o partecipato da società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Le stesse misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti paesi, di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di provvedere ad inoltrare una SOS essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla sussistenza in concreto di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## **Esonero dall'obbligo di astensione**

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione nel caso in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o di evitarlo.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## INDICATORI DI ANOMALIA

D.M. del 16.4.2010 del Ministero della Giustizia, i chiarimenti forniti dal MEF:

- gli indicatori di anomalia sono volti a **ridurre i margini di incertezza** connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l'elencazione degli indicatori di anomalia **non è esaustiva**, pertanto l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- **la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette**, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela;
- i professionisti **devono** utilizzare gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## A. Indicatori di anomalia connessi al cliente.

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo:

- la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo;
- lo scopo e la natura della prestazione richiesta;
- l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

**Esempio:** Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni

**Esempio:** il cliente ci comunica che una determinata fattura passiva è stata pagata con un determinato assegno che dalle contabili bancarie a disposizione risulta intestato alla stessa società cliente oppure ci segnala essere stata pagata mediante l'utilizzo del conto finanziamento soci. In questi casi è palese che potrebbe trattarsi di fattura falsa in quanto il pagamento della stessa avviene senza che vi sia una effettiva uscita di danaro. Tale operazione è da valutare attentamente in quanto l'emissione di fatture false e l'utilizzo delle stesse nella dichiarazione dei redditi è un reato presupposto di riciclaggio.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo (c.d. prestanome).

**Esempio:** Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista - che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare o di affari) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare o di affari) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ricezione e/o trasferimento di fondi.

**Esempio:** nella tenuta della contabilità il dipendente si accorge che una società con sede ad Panama copre le perdite della società cliente. Sull'operazione è necessario porre particolare attenzione perché si potrebbe non conoscere l'origine, lecita o meno, dei fondi utilizzati ma anche perché i fondi potrebbero provenire da un soggetto situato in un Paese che non ha adottato regime equivalente.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## PAESI A GIURISDIZIONE PROBLEMATICATA

Ecofin  
seduta del  
05/12/2017

Regolamento  
UE 2016/1675  
(Paesi ad alto  
rischio)

D.M. 10 aprile  
2015 (Paesi  
con obblighi  
equivalenti)

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali.

8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

**Esempio:** Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto (es. auto di lusso per gli amministratori da parte di una srl con capitale sociale modesto).

**Esempio:** Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.

**Esempio:** Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.

10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

**Esempio:** Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione.

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

**Esempio:** Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.

12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

**Esempio:** il cliente per una fattura di importo pari ad Euro 15.000 si fa pagare con 5 rate da euro 2.999 in contanti oppure, in assenza di condizioni contrattuali preventivamente condivise, con 6 rate da Euro 2.500.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.
14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

**Esempio:** nell'ambito della redazione di un bilancio, si rileva l'acquisto di un immobile strumentale effettuato mediante l'utilizzo del conto finanziamento soci. In questo modo il cliente potrebbe aver voluto rendere difficile l'individuazione del soggetto da cui provengono i fondi.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi.

15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.

**Esempio:** Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.

**Esempio:** Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

## E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati.

17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

**Esempio:** in occasione della raccolta della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi di un cliente ci si avvede che lo stesso, lavoratore dipendente che ha sempre dichiarato un reddito di Euro 25.000/annui, ha acquistato una villa su tre livelli di 450 mq in centro a Milano al prezzo di Euro 4.000.000.

18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.

21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

## **F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie.**

23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.

26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

# I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

Grazie per l'attenzione



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

